

## PROTOCOLLO D'INTESA

fra

l'Avvocatura Generale dello Stato e la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

- Considerato che la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (di seguito denominata solo "Fondazione") può avvalersi secondo il proprio Statuto della consulenza e del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata solo "Avvocatura"), ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 345/2000, conv. in Legge n. 6/2001, e dell'art. 43 R.D. n. 1611/1933, salva diversa deliberazione del Consiglio di indirizzo, e che detto patrocinio è da tempo prestato con reciproca soddisfazione delle parti firmatarie del presente protocollo;
- Considerato, d'altro canto, che l'Avvocatura dello Stato è costantemente gravata quantitativamente da un contenzioso esorbitante rispetto al numero degli avvocati in servizio, con la necessità di far fronte a molteplici e contestuali incumbenti processuali dinanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, in sede civile, penale ed amministrativa;
- Considerata, a tal riguardo, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933, l'ammissibilità (già espressa, riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, dal Comitato Consultivo dell'Avvocatura Generale dello Stato nel parere 19/7/2012 e nel parere 26/6/2015) di un eventuale strumento in deroga al carattere generale ed esclusivo del patrocinio, da assumersi – previa delibera *ad hoc* del Consiglio di Indirizzo – per una serie predeterminata di controversie che, in ragione della loro natura e modesta rilevanza, potrebbero essere affidate e seguite da avvocati del libero foro;

*tra la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma e l'Avvocatura Generale dello Stato*

si conviene quanto segue:

### Attività Consultiva

1 - La Fondazione provvede alla proposizione di quesiti e richieste di pareri che involgono questioni particolari o interpretative di carattere generale.

2 - Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei chiesti pareri, l'Avvocatura provvede a corrispondere con tempestività alle relative richieste e, comunque, nei termini imposti dai procedimenti amministrativi interessati.

#### Assistenza e Rappresentanza In Giudizio

3 - L'Avvocatura fornisce ogni assistenza richiesta, anche in sede esecutiva, al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici.

4 - Ove un atto introduttivo del giudizio sia notificato direttamente alla Fondazione, la stessa provvede ad investire l'Avvocatura con il più ampio margine rispetto alle scadenze, fornendo una completa e documentata relazione in fatto e in diritto, quale necessario supporto per l'efficace difesa delle ragioni della stessa Fondazione.

Al fine di rendere praticabile operativamente un percorso di immediata e diretta comunicazione, anche informale, in sede di richiesta verrà precisato il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono, fax, e-mail); analogamente l'Avvocatura provvederà a segnalare alla struttura richiedente il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le suindicate modalità di immediata reperibilità. Qualora gli atti introduttivi del giudizio, o di un grado di giudizio, vengano notificati all'Avvocatura, sono da quest'ultima prontamente inviati alla Fondazione con ogni relativa richiesta istruttoria.

5 - L'Avvocatura provvede a tenere informata la Fondazione dei significativi sviluppi delle controversie in corso dalla stessa curate, anche con l'eventuale invio degli atti difensivi propri e delle controparti, dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione, in particolare se notificata. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole per la Fondazione suscettibile di gravame, l'Avvocatura rende tempestivamente il proprio parere in ordine alla impugnabilità della decisione stessa.

6 - A richiesta della Fondazione, l'Avvocatura può assumere, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933, la rappresentanza e la difesa di dipendenti della stessa Fondazione nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio.

7 - L'Avvocatura provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle competenze ed onorari di giudizio, posti a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

8 - Il patrocinio della Fondazione sarà, compatibilmente con le esigenze di servizio, affidato a uno o due avvocati dello Stato in servizio che verranno indicati dal Vice Avvocato Generale preposto alla sezione di competenza con separata nota; i suddetti avvocati assicureranno l'espletamento di tutti gli incombenzi necessari ed opportuni in sede contenziosa e consultiva e potranno essere contattati anche per le vie brevi presso i recapiti che gli stessi forniranno.

9 - Restano escluse dal patrocinio *ex lege* dell'Avvocatura le controversie di natura tributaria instaurate, o da instaurare, dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nelle quali siano ravvisabili conflitti anche virtuali di interessi fra le posizioni della Fondazione e gli Uffici Finanziari tutelati e rappresentati *ex officio* dall'Avvocatura dello Stato; per tali controversie la Fondazione si riserva di individuare, sulla base di un rapporto fiduciario, avvocati del libero foro cui affidare la rappresentanza processuale e l'assistenza necessaria alla difesa dei propri interessi.

Analogamente, si conviene fra le parti che – con delibera generale del Consiglio di Indirizzo della Fondazione – possano essere affidate ad avvocati del libero foro cause seriali e non, promosse o da promuovere nei vari gradi di giudizio dinanzi al Giudice ordinario in materia di lavoro, previdenza e assistenza, fatta eccezione per quelle di notevole rilevanza generale ed aventi considerevoli riflessi sugli assetti organizzativi e finanziari della Fondazione (che saranno individuate dalle parti d'intesa fra loro, anche in occasione degli incontri di cui al successivo articolo 10).

Restano escluse dalla deroga al patrocinio dell'Avvocatura tutte le controversie di competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali e quelle dinanzi alle Magistrature Superiori; dette controversie saranno curate dall'Avvocatura Generale dello Stato, ad eccezione di quelle dinanzi alla Corte di Cassazione relative ai procedimenti affidati ad avvocati del libero foro ai sensi del precedente comma, salvo diverso accordo fra la Fondazione e l'Avvocatura.

La stessa disciplina sul patrocinio troverà applicazione anche nelle fasi pre-contenziose, di negoziazione assistita e conciliative previste dalla legge nelle rispettive materie.


10 - L'Avvocatura e la Fondazione si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere – nello spirito della migliore collaborazione – al superamento delle stesse; saranno anche concordate riunioni periodiche e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità, al fine di affrontare per le vie brevi le problematiche connesse e conseguenti alla corretta gestione dell'attività amministrativa della Fondazione e del contenzioso in atto o in formazione.

11 - La presente convenzione ha durata illimitata e potrà essere in ogni momento modificata e integrata d'intesa fra le parti; potrà essere risolta da entrambe le parti, con le conseguenze di legge, con preavviso formale di tre mesi o per intervenuta diversa disciplina normativa.

Roma, 26 giugno 2015



Avvocatura Generale dello Stato  
L'Avvocato Generale dello Stato  
Avv. Massimo Massella Ducci Teri



Fondazione Teatro dell'Opera di Roma  
Il Sovrintendente  
Dott. Carlo Fuortes